



**sestofiorentino**

piazza Vittorio Veneto, 1  
50019 | tel. 055 055

[www.comune.sesto-fiorentino.fi.it](http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it)

## **REGOLAMENTO DEI MERCATI AGRICOLI DI FILIERA CORTA DEL COMUNE DI SESTO FIORENTINO**

**Approvato con la Deliberazione di C.C. n. 110 del 29/11/2011**

**Modificato con la Deliberazione di C.C. n. 89 del 28/11/2013**

**Modificato con la Deliberazione di Commissario Straordinario, con i poteri del  
Consiglio Comunale n. 6 del 25/02/2016**

**Modificato con la Deliberazione di C.C. n. 42 del 14/05/2019**

**Modificato con la Deliberazione di C.C. n. 27 del 26/03/2026**

## Sommario

Art.1. Istituzione dei mercati agricoli di vendita diretta su area pubblica e suo svolgimento.....	3
Art. 2. Definizioni.....	3
Art. 3 Soggetti ammessi alla vendita nei mercati agricoli di vendita diretta ai sensi D.M. 20 novembre 2007.....	4
Art. 4. Articolazione dei mercati agricoli.....	4
Art. 5 Assegnazione dei posteggi con Concessione di suolo pubblico nei mercati agricoli.....	6
Art. 5 bis Assegnazione alla “spunta” dei posteggi nei mercati agricoli.....	7
Art. 6. Canone per occupazione di suolo pubblico e altri oneri.....	8
Art. 7. Svolgimento dei mercati e trasparenza.....	8
Art. 8. Nettezza urbana.....	8
Art. 9. Caratteristiche posteggio ed attrezzature previste.....	9
Art. 10. Controlli e Sanzioni.....	9
Art. 11. Mercati sperimentali.....	10
Art. 12. Attività complementari.....	10
Art. 13. Sostenibilità ecologica e sociale delle produzioni.....	10
Art. 14 Mercati agricoli di filiera in area private.....	11
Art. 15 Controlli.....	11

### Allegati

Allegato 1 – Planimetria del mercato – Piazza IV Novembre – Centro Sesto Fiorentino

Allegato 2 – Planimetria del mercato – Piazza Rapisardi – Colonnata

Allegato 3 – Planimetria del mercato – Giardini Ni.Co.Pi. – Querceto

## **Art.1. Istituzione dei mercati agricoli di vendita diretta su area pubblica e suo svolgimento**

1. Nel Comune di Sesto Fiorentino sono istituiti, ai sensi del D.Lgs. 228/2001 e D.M. 20 novembre 2007, i mercati agricoli di filiera corta, di seguito elencati:

- a) nell'area centrale di Sesto Fiorentino, localizzato in Piazza IV Novembre con cadenza settimanale nel giorno di mercoledì nell'orario stabilito al successivo art. 7;
- b) nella frazione di Colonnata, localizzato in Piazza Rapisardi, con cadenza settimanale nel giorno di martedì, escluso il mese di agosto, nell'orario stabilito al successivo art. 7;
- c) nella frazione di Querceto, localizzato all'interno del giardino Ni.Co.Pi., lungo la pista ciclabile Alfredo Martini nei pressi del parcheggio di via Napoli, con cadenza settimanale nel giorno di giovedì, escluso il mese di agosto, nell'orario stabilito al successivo art. 7;

La Giunta Comunale potrà stabilire una periodicità diversa in termini di frequenza, giorni e orari di esercizio;

2. I mercati non potranno essere effettuati nei giorni festivi. In questo caso le edizioni dei mercati potranno essere recuperate nei giorni e nei luoghi stabiliti con atto di Giunta;
3. Per motivi di viabilità e/o di ordine pubblico, in occasione di particolari circostanze che interessano gli spazi dove si svolgono i mercati, la Giunta, con proprio provvedimento, potrà inibire lo svolgimento del mercato e/o modificare l'orario dello svolgimento delle operazioni di vendita;
4. La Giunta Comunale potrà autorizzare edizioni straordinarie dei mercati, determinandone luogo, giorno ed orari di esercizio.

## **Art. 2. Definizioni**

1. Per **imprenditore agricolo** si intende, ai sensi dell'art. 2135 del cc. così come modificato dall'art. 1, comma 1 del D. Lgs. n. 228/01, chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse;
2. Si considerano **imprenditori agricoli** le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico (art.1 comma 2 D.Lgs. 228/2001);
3. Si considerano **imprenditori agricoli** le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci (art.1 comma 1094 L.27/12/2006, n.296);
4. Per **coltivazione del fondo**, per **selvicoltura** e per **allevamento di animali** si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine;
5. Per **attività connesse** si intendono le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente

impiegate nell'attività agricola esercitata, ovvero di ricezione e ospitalità come definita dalla legge;

6. Per **sede operativa** dell'impresa agricola si intende il luogo fisico, distinto dalla sede legale, in cui vengono svolte concretamente le attività produttive, registrata al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di competenza;
7. Per **spuntista** si intende un imprenditore agricolo con sede legale e sede operativa all'interno della regione Toscana, che non risulta titolare di concessione/autorizzazione di suolo pubblico in posteggio fisso nel Mercato di Filiera Corta di Piazza IV Novembre;
8. Per **prodotti stagionali** si intendono alimenti (principalmente frutta, verdura e prodotti ittici) che vengono coltivati, raccolti e consumati nel loro periodo naturale di maturazione, seguendo i ritmi climatici e le stagioni, senza forzature colturali come serre riscaldate o conservazione a lungo termine, seguendo i ritmi climatici e le stagioni;
9. Per **spuntista stagionale** si intende un imprenditore agricolo con sede legale e sede operativa in regione italiana diversa dalla Toscana, che vende prodotti stagionali, come definiti al precedente punto 8, propri o di altri imprenditori agricoli, ai sensi del D.lgs. 228/2001 art. 4 comma 1 bis, provenienti dalla medesima regione, senza forzature colturali come serre riscaldate o conservazione a lungo termine;

### **Art. 3 Soggetti ammessi alla vendita nei mercati agricoli di vendita diretta ai sensi D.M. 20 novembre 2007**

1. Possono esercitare la vendita diretta nei mercati di cui all'art. 1 gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese di cui all' art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che rispettino le seguenti condizioni:
  - a) ubicazione (sede legale e sede operativa) dell'azienda agricola nell'ambito territoriale amministrativo della regione Toscana;
  - b) vendita diretta di prodotti agricoli esclusivamente toscani, provenienti dalla propria azienda o dall'azienda di altri imprenditori agricoli, ai sensi del vigente D.Lgs. 228/2001 art. 4 comma 1-bis, comunque appartenenti all'ambito territoriale di cui alla lettera a);
  - c) vendita diretta di prodotti agricoli esclusivamente toscani, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione di materie prime provenienti prevalentemente dalla regione Toscana;
  - d) possesso dei requisiti previsti dall' art. 4, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
  - e) agli imprenditori che abbiano inviato la comunicazione di Commercio da parte degli imprenditori agricoli, al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione, ai sensi Art. 4 comma 2 D. Lgs. 228/2001;
  - f) ai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all' art. 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa;
  - g) agli imprenditori che abbiano effettuato la Notifica sanitaria e rispettino le norme igienico-sanitarie di cui al regolamento n. 852/2004 CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004, essendo soggetti ai relativi controlli da parte delle autorità competenti e vendano esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina

in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

2. L'attività di vendita all'interno dei mercati agricoli di vendita diretta inoltre è consentita agli imprenditori agricoli spuntisti stagionali, come definiti all'art. 2 comma 9, che abbiano i requisiti di cui all'art. 3 comma 1 lettera c), d) e) e f);

#### **Art. 4. Articolazione dei mercati agricoli**

1. Nel mercato individuato nell'area centrale di Sesto Fiorentino, localizzata in **Piazza IV Novembre**, sono previsti n. 16/18 posteggi che saranno assegnati secondo i criteri e le modalità stabilite dal successivo art. 5 e ulteriori n. 3 posteggi, in area adiacente al mercato, da riservare esclusivamente alla spunta in base ai criteri di cui al successivo art. 5-bis ed identificati con i numeri 19, 20 e 21. Sono inoltre individuati ulteriori n° 2 posteggi identificati con i numeri 22 e 23 da riservare esclusivamente alla spunta e destinati esclusivamente a imprenditori agricoli per la vendita di prodotti stagionali provenienti da altre regioni, nei limiti stabiliti dal successivo art. 5-bis, come da planimetria allegata al presente Regolamento (Allegato 1);
2. I posteggi agricoli di cui al precedente comma si distinguono nelle seguenti categorie e qualità:
  - a) n. 14 posteggi di dimensioni standard ml 3,00 x 3,00;
  - b) n. 2 posteggi (i posteggi n. 5/6 e i posteggi n. 7/8)), riservati a camion negozio, di dimensioni massime complessive ml 3,00 x 6,00. In caso di assenza di richieste di assegnazione i posteggi n. 5/6 e n. 7/8 possono essere trasformati in posteggi di dimensioni standard ml 3,00 x 3,00;
  - c) n. 3 posteggi di dimensioni standard ml 3,00 x 3,00 fuori dall'area mercatale, come da planimetria da riservare alla spunta ad imprenditori agricoli per la vendita di prodotti agricoli alimentari e non alimentari identificati con i numeri 19, 20 e 21;
  - d) n. 2 posteggi identificati con i numeri 22 e 23 da riservare esclusivamente alla spunta e da assegnare con priorità a imprenditori agricoli spuntisti stagionali, come definiti all'art. 2 comma 9 e art. 3 comma 2, nei limiti stabiliti dal successivo art. 5-bis;
3. Nel mercato individuato nella frazione di Colonnata, localizzato in **Piazza Rapisardi**, sono previsti n. 11/12 posteggi, come da planimetria allegata al presente Regolamento (Allegato 2). che saranno assegnati alla spunta secondo i criteri e le modalità stabilite dal successivo art. 5-bis;
4. I posteggi agricoli di cui al precedente comma si distinguono nelle seguenti categorie e qualità:
  - a) n. 10 posteggi di dimensioni standard ml 3,00 x 3,00;
  - b) n. 1 posteggi, riservati a camion negozio, di dimensioni massime ml 6,00 x 3,00 (posteggi n. 11 e n.12). In caso di assenza di richieste di assegnazione possono essere trasformati in 2 posteggi di dimensioni standard ml 3,00 x 3,00;
5. Nel mercato individuato nella frazione di **Querceto**, all'interno del giardino Ni.Co.Pi. sono previsti n. 8 posteggi, come da planimetria allegata al presente Regolamento (Allegato 3), che saranno assegnati alla spunta secondo i criteri e le modalità stabilite dal successivo art. 5-bis;

6. Al fine di consentire una differenziazione dell'offerta in tutti i mercati agricoli di filiera corta, si individuano le seguenti macro categorie intese come merceologie prevalentemente presenti sul banco di vendita:
  - A. Frutta e Verdura, conserve vegetali e artigianato alimentare (pane, lievitati, pasta, etc.)
  - B. Carne Bovina, suina, pollame, uova, pesce, insaccati e salumi etc.
  - C. Latte, formaggio, prodotti caseari, miele e derivati, etc.
  - D. Erbe officinali, aromatiche e loro derivati, piante e fiori etc.
7. Al fine di rendere più attrattivo il mercato agricolo, i posteggi verranno assegnati cercando di garantire la presenza di un'offerta differenziata, in base alle sopraindicate categorie;
8. La Giunta Comunale può apportare modifiche al numero dei posteggi, alle planimetrie Allegato 1, 2 e 3 del presente Regolamento e ad eventuale diversa localizzazione all'interno della stessa area o frazione del Mercato interessato (centro, Colonnata, Querceto);

## **Art. 5 Assegnazione dei posteggi con Concessione di suolo pubblico nei mercati agricoli**

1. I posteggi saranno assegnati ad imprenditori agricoli, così come definiti all'art. 2, a seguito dello svolgimento di bando pubblico e dell'approvazione della graduatoria, di cui al successivo comma 3;
2. Nella domanda di partecipazione il richiedente dovrà indicare, oltre alle generalità e alle altre dichiarazioni previste dalla normativa vigente e dal presente regolamento, per quale macro categoria merceologica intende partecipare al bando;
3. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi dovrà essere redatta secondo i seguenti criteri di priorità:
  - A. Ubicazione dell'azienda:
    - a) Sede operativa (come definita al comma 6 art. 2 del presente Regolamento) e Sede legale nel territorio del Comune di Sesto Fiorentino;
    - b) Sede operativa (come definita al comma 6 art. 2 del presente Regolamento) oppure in assenza di sede operativa verrà considerata la Sede legale nel territorio dei Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Signa, Fiesole, Vaglia;
    - c) Sede operativa (come definita al comma 6 art. 2 del presente Regolamento) oppure in assenza di sede operativa verrà considerata la Sede legale nel territorio di altri Comuni della provincia di Firenze;
    - d) Sede operativa (come definita al comma 6 art. 2 del presente Regolamento) oppure in assenza di sede operativa verrà considerata la Sede legale nel territorio di altri Comuni Regione Toscana.
  - B. In caso di imprese agricole provenienti dagli stessi ambiti territoriali di cui al punto precedente, si procede in base al seguente ordine:
    - a) Azienda che propone in prevalenza prodotti a marchio di origine IGP, DOP, DOC, IGT;
    - b) Azienda che propone prodotti biologici;

- c) Aziende che hanno lavorato in qualità di concessionarie del posteggio del mercato di filiera corta in Piazza IV Novembre negli ultimi due anni precedenti la scadenza delle concessioni;
- d) Maggiore anzianità, calcolata dalla data di inizio attività come azienda agricola riscontrabile presso il Registro Imprese;

3-bis In caso risultino in graduatoria, dopo l'applicazione dei criteri ai punti A e B del comma 3, aziende agricole con lo stesso punteggio, si procederà all'assegnazione del posteggio a mezzo sorteggio;

3-ter Al fine di garantire la diversificazione merceologica, in fase di definizione della graduatoria e nel rispetto dei criteri stabiliti al presente articolo, in Piazza IV Novembre, i posteggi saranno assegnati nei limiti numerici massimi di seguito specificati per ognuna delle macrocategorie:

- n. 11 posteggi (senza posa di furgone) per la vendita di prodotti di cui all'art.4 comma 2 lettera A di cui almeno uno riservato esclusivamente alla vendita prevalente di frutta e almeno uno riservato per la vendita prevalente di grani, farine, pane e pasta. (Macro categoria A- Frutta e Verdura, conserve vegetali e artigianato alimentare etc.);
- n. 3 posteggi per la vendita di prodotti di cui all'art. 4 comma 3 lettera B di cui 2 posti (posteggi n. 5/6 e posteggi n.7/8) per n. 2 furgoni attrezzati per la vendita prevalente rispettivamente di pesce e carne. (Macro categoria B- carne bovina, suina, pollame, uova, pesce, insaccati e salumi etc.);
- n. 4 posteggi per la vendita di prodotti di cui all'art. 4 comma C. di cui uno riservato prioritariamente alla vendita prevalente di miele e suoi derivati, latte, formaggio, prodotti caseari, miele e derivati etc.;
- n. 1 posteggio per la vendita di prodotti di cui all'art. 4 comma D. erbe officinali, aromatiche e loro derivati, piante e fiori etc.

4. Al fine di garantire una pluralità di presenze, ad ogni operatore non potrà essere assegnato più di un posteggio, ovvero n. 2 posteggi ad ogni operatore che svolge attività di vendita ricadente nelle macro categorie B. e C., di cui all'art. 4, se possessori di camion negozio con frigo per prodotti deperibili;

5. Le concessioni, avranno validità quadriennale con scadenza il 31 dicembre di ogni quadriennio. Entro il 10 dicembre di ogni quadriennio, il Comune provvederà alla riapertura del bando pubblico per la presentazione delle nuove domande ed a stilare la nuova graduatoria, sulla base della quale verranno assegnati i posteggi in concessione quadriennale;

6. Il concessionario non può cedere il posteggio assegnato. In caso di rinuncia alla concessione, il posteggio rimasto vuoto, sarà assegnato alla spunta ai sensi dell'art. 5-bis;

7. Gli imprenditori agricoli decadono dalla titolarità del posteggio nel caso in cui vengano meno i requisiti previsti dall'art. 4, c. 6 del D. Lgs. 228/01.

### **Art. 5-bis Assegnazione alla “spunta” dei posteggi nei mercati agricoli**

1. Nel caso in cui si riscontrino delle disponibilità di posteggio per assenze degli operatori titolari del posteggio o per mancata attribuzione della titolarità del posteggio, o perché il mercato agricolo è interamente gestito con assegnazione alla spunta, il personale addetto potrà assegnare il posto agli imprenditori agricoli, non già concessionari di posteggio del

medesimo mercato, così come definiti al precedente art. 2 e art. 3, che si presentino al mattino dalle ore 7.30 muniti della copia dell'avvenuta comunicazione di cui all'art. 4 del D.lgs. 228/2001 al Comune, oltre che della Notifica ex Reg. CEE 852/2004;

2. L'assegnazione di posteggi alla spunta avverrà con i seguenti criteri (esclusa l'assegnazione agli spuntisti stagionali):
  - a) criteri di priorità indicati all' art. 5 comma 3 e 4;
  - b) priorità agli imprenditori agricoli che si presentano con camion negozio per i posteggi ad essi destinati, ove previsti;
  - c) nel caso di assenza di imprenditori agricoli con camion-negozio, i posteggi potranno venire assegnati anche ad imprenditori agricoli non dotati di camion-negozio, per uno spazio comunque non superiore alla misura standard degli altri posteggi cioè ml 3,00 x 3,00;
3. nel caso di posti liberi, anche dopo le assegnazioni alla spunta di cui al comma 1 e 2, questi potranno essere assegnati a imprenditori agricoli spuntisti stagionali, come definiti all'art. 2 comma 9 e art. 3 comma 2, oltre ai posteggi a loro riservati ove presenti. Tali imprenditori agricoli non potranno superare n. 20 presenze nell'arco dell'anno solare;
4. I posteggi nel mercato agricolo di filiera corta in Piazza Rapisardi saranno assegnati alla "spunta" prioritariamente agli imprenditori agricoli titolari di concessione di spazio nel mercato di Piazza IV Novembre, secondo i criteri e le modalità stabilite dall'art. 5 comma 3 e 4;
5. L'assegnazione temporanea in occasione della spunta giornaliera, non produrrà in nessun caso anzianità di presenza.

## **Art. 6. Canone per occupazione di suolo pubblico e altri oneri**

1. Ogni operatore assegnatario di posteggio è tenuto al pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico in base alla superficie concessa e nel rispetto di quanto previsto dal vigente regolamento in materia. Il pagamento viene effettuato in 3 rate con scadenza, rispettivamente 31 maggio, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno solare;
2. Gli imprenditori agricoli, non titolari di posteggio, in caso di assegnazione di posteggi disponibili, dovranno pagare la tariffa di CUP giornaliera prevista dal vigente Regolamento comunale in materia;
- 2-bis Per l'utilizzo dell'impianto elettrico in Piazza IV Novembre, è previsto il pagamento di un rimborso spese pari a € 4,00 al giorno, tariffa modificabile con determinazione dirigenziale;
3. Eventuali modifiche all'importo del diritto fisso verranno deliberate dalla Giunta Comunale;
4. Il mancato pagamento degli oneri, entro le scadenze, comporta l'applicazione di quanto previsto dal vigente regolamento in materia di Canone Unico.

## **Art. 7. Svolgimento dei mercati e trasparenza**

1. L'orario di vendita è fissato dalle ore 8,00 alle ore 14,00, le attività di installazione delle attrezzature dalle ore 7,30 alle ore 8,00 e la disinstallazione dalle ore 14,00 alle 15,00;
2. Tutti gli operatori dovranno presentarsi, con la documentazione necessaria, con le attrezzature e le merci, entro le ore 7,30 nella sede del mercato al fine di permettere agli addetti della Polizia Municipale, o eventualmente agli addetti incaricati, di procedere alle

operazioni di verifica degli operatori presenti e alla conseguente assegnazione dei posteggi rimasti vuoti in orario 7,40/7,50;

3. Fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti in materia di etichettatura dei prodotti e di esposizione del listino prezzi, è fatto obbligo di predisporre un cartello indicante in maniera visibile e chiara il nome, l'ubicazione dell'azienda ed il luogo di produzione dei prodotti venduti;
4. Fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi e di provenienza stabiliti dal presente Regolamento, nel caso vengano posti in vendita prodotti di altre aziende agricole (ai sensi del D.Lgs n. 228 del 18 Maggio 2001 art. 1 comma 2 e Decreto del 20 Novembre 2007), il titolare del posteggio ne dovrà dare adeguata informazione al consumatore, ai sensi del precedente comma 3, specificando il nome dell'azienda agricola produttrice;
5. Il ruolo di venditore deve essere ricoperto dal titolare dell'impresa, o dai relativi familiari coadiuvanti, o dai soci in caso di società agricola, nonché da personale dipendente di ciascuna impresa.

## **Art. 8. Nettezza urbana**

1. Gli operatori dovranno lasciare il rispettivo posto assegnato entro un'ora dal termine delle operazioni di vendita, libero e ripulito da ogni residuo;
2. Gli operatori sono tenuti a pulire l'area di pertinenza, a differenziare e raccogliere i rifiuti prodotti e a conferirli nel rispetto degli specifici regolamenti comunali.

## **Art. 9. Caratteristiche posteggio ed attrezzature previste**

1. Ogni posteggio dovrà essere allestito a carico dell'operatore ed esclusivamente con merci e attrezzature utilizzate per la vendita delle stesse. Considerando che l'area ove si svolge il mercato non è coperta e riparata, è consentito l'utilizzo di ombrelloni, tende o altre strutture di copertura che rispettino il decoro urbano e gli spazi assegnati;
2. Per il montaggio delle strutture è proibito infiggere nel suolo chiodi, paletti o sostegni di qualsiasi tipo;
3. I veicoli degli operatori non possono essere collocati nello spazio assegnato per la vendita, ad eccezione dei camion-negozio;
- 3-bis. I veicoli degli operatori dovranno essere parcheggiati negli spazi consentiti per la sosta veicoli, dopo aver caricato/scaricato, per il tempo strettamente necessario, la merce per allestire/disallestire il proprio banco, ad eccezione del mercato di Querceto per il quale è interdetto l'accesso all'area mercato con i mezzi;
- 3-ter. La Giunta Comunale potrà valutare eventuali modifiche relative al precedente comma;
4. Stante le caratteristiche di finitura delle aree destinate a mercato, i veicoli utilizzati non potranno superare il limite di 35 quintali.

## **Art. 10. Controlli e Sanzioni**

1. La Polizia Municipale accerta il rispetto dei regolamenti comunali in materia nonché delle disposizioni del D.M. 20.11.2007 *“Attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli”*;

2. Al Servizio di vigilanza igienico-sanitaria provvede, nell'ambito della propria competenza, l'Azienda U.S.L;
3. L'assegnazione del posteggio viene **sospesa** per n. 2 settimane in caso di:
  - a. violazione dell'art. 7 comma 4 (informazioni su provenienza di prodotti di altre aziende);
  - b. violazione dell'art. 3 e art. 5-bis;
  - c. in casi di particolare gravità o recidiva.
4. La concessione/autorizzazione del posteggio viene **revocata** qualora l'impresa:
  - a. perda uno dei requisiti elencati nel precedente art. 3 del presente regolamento;
  - b. non utilizzi per dieci volte nel corso dell'anno solare il posteggio assegnato, senza una valida giustificazione, comprovata da certificazione medica;
  - c. ceda il diritto di occupazione ad altro imprenditore;
5. La partecipazione dell'imprenditore agricolo, sia concessionario che spuntista, come definito dall'art. 2 comma 7 e 9, viene sospesa per 6 mesi nel caso sia responsabile di problematiche correlate all'ordine e alla sicurezza pubblica, per più di 2 volte in un periodo di sei mesi a far data dal primo episodio;
6. Per quanto riguarda le procedure relative all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) e successive modificazioni nonché nella L. 24.11.1981 n. 689 e s.m.i., nonché nel D.Lgs. 267/2000;
7. La violazione delle norme di cui al presente regolamento è punita con una sanzione amministrativa corrispondente al pagamento di una somma da euro 80,00 ad euro 480,00;
8. Al secondo provvedimento di sospensione i soggetti interessati perdono il diritto a partecipare al mercato;
9. In caso di problemi afferenti all'ordine e alla sicurezza pubblica, lo svolgimento del mercato può essere immediatamente sospeso. Se tali fatti vedono coinvolto un operatore del mercato, il Comune può sospendere la sua partecipazione dal mercato fino ad un massimo di 3 edizioni e, nei casi di particolare gravità, decretare la perdita del diritto a partecipare al mercato.

### **Art. 11. Mercati sperimentali**

1. La Giunta Comunale con propria deliberazione può istituire nuovi mercati e fiere a carattere sperimentale, sentite le organizzazioni imprenditoriali dell'agricoltura maggiormente rappresentative.
2. Decorsi diciotto mesi dalla sperimentazione, il Consiglio Comunale, in caso di valutazione favorevole, dispone in merito alla definitiva istituzione, adeguando il presente Regolamento.

### **Art. 12. Attività complementari**

1. Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.M. 20.11.2007, all'interno del mercato potranno essere organizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento.

### **Art. 13. Sostenibilità ecologica e sociale delle produzioni**

1. Le aziende fornitrici dei mercati agricoli di filiera corta del Comune di Sesto Fiorentino si impegnano a fornire prodotti ottenuti con metodi di produzione sostenibili per l'ambiente e rispettosi della salute del consumatore.
2. Le aziende fornitrici dei mercati agricoli di filiera corta del Comune di Sesto Fiorentino si impegnano a fornire prodotti realizzati con sistemi di produzione rispettosi dei diritti economico/sociali dei lavoratori.
3. Tutti i dati relativi alle caratteristiche qualitative dei prodotti saranno oggetto di azioni di informazione per i consumatori ai sensi dell'art. 1, comma 4 del D.M. 20.11.2007.
4. I prodotti posti in vendita, le attrezzature e i banchi utilizzati per la vendita dovranno rispettare i requisiti igienico sanitari previsti dall'Ordinanza 3 aprile 2002 del Ministero della Salute "Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche" come richiamato dall' art. 3 del presente Regolamento;
5. La responsabilità della sicurezza dei prodotti incombe su ogni operatore del settore alimentare che dovrà essere in grado di dimostrare l'adeguamento alle norme in materia di autocontrollo nonché per ogni altra norma vigente in materia e di presentare copia dell'Autorizzazione Sanitaria o Notifica Reg. CE 852/2004 per la produzione e la vendita di prodotti alimentari.


### **Art. 14 Mercati agricoli di filiera in area private**

1. I mercati su area privata possono essere gestiti da Associazioni di categoria di produttori agricoli, o loro consorzi (in seguito definiti "promotore privato") previa presentazione di un disciplinare conforme alle norme dettate dal presente Regolamento per quanto riguarda gli articoli seguenti:
  - art. 2 "Definizioni"
  - art. 3 "Soggetti ammessi alla vendita nei mercati agricoli di vendita diretta ai sensi D.M. 20 novembre 2007"
  - art. 5 "Assegnazione dei posteggi con Concessione di suolo pubblico nei mercati agricoli" commi 2 e 3;
  - art. 5 bis comma 1, per quanto attiene ai titoli abilitativi e notifica igienico sanitaria;
  - art. 7 commi 3, 4 e 5;
  - art. 10, commi 1, 2, 3 lettere a, b e commi 4, 5, 6, 7, 8.
2. È fatto obbligo al promotore privato di:
  - a) comunicare al Comune la localizzazione dell'area privata da destinare alle attività mercatali, il giorno e gli orari di svolgimento del mercato;
  - b) trasmettere al Comune, prima dell'avvio dei mercati l'elenco delle ditte assegnatarie l'elenco delle ditte assegnatarie e dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 di conformità alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo;
  - c) vigilare sul rispetto delle norme che regolano i mercati;
  - d) segnalare eventuali illeciti alle Autorità competenti;
3. Il mercato svolto su area privata non potrà essere realizzato negli stessi giorni dei mercati comunali e per non più di una volta alla settimana.

## **Art. 15 Controlli**

1. Ai fini della verifica del rispetto del presente disciplinare, saranno organizzati controlli presso le aziende, oltre che durante i Mercati, in collaborazione con le autorità competenti.

Allegato 1 – Planimetria del mercato – Piazza IV Novembre – Centro Sesto Fiorentino



Mercato agricolo di Piazza IV novembre

Allegato 2 – Planimetria del mercato – Piazza Rapisardi – Colonnata



Mercato agricolo di Colonnata - Piazza Rapisardi

Allegato 3 – Planimetria del mercato – Giardini Ni.Co.Pi. – Querceto



Mercato agricolo di Querceto - Giardini di via Napoli